

ELBA

# Bonifiche ex miniere: salta tutto

Il Consiglio di Stato: «Non spettano a Fintecna». Il Parco: «Ci dicano chi deve farle». BOI/INCRONACA



Ecco come era il laghetto rosso di Rio Marina nel parco minerario

FOTOMARIAGIUSICANOVA-FACEBOOKLAGHETTIROSSISOLADELBA

SPASSIO GENTILE SETONI - IL TIRRENO VOGLIE E SURE... RECORDATI BRUNO DI OTTO - «L'INTESA ANIPERIA A MARELLA»

**IL TIRRENO**

**Parcheggi, ecco le tariffe**  
Da oggi attivi i parchimetri Bavati e in Costa Est...

**Vaccino Iki dai medici di famiglia**  
Rinnuncia, il 9 giugno l'ufficenza

**Libero l'assassino di Falcone**  
E se per lui al centro Siano's Bruci sono in carcere nel di...

**Concerto, così la Regione ha alleggerito i controlli**

**SETRAMAR**  
SAN PIETRO DI GI...

**Elba** Damoka

**«l'intecna non deve bonificare le miniere Arpat non ha dimostrato l'inquinamento»**

**Un'opera «grandiosa» che deve rimanere in situ**

**GIOVANNETTI CALZATURE**  
L'UNICO TIRRENO

CAMPANELLA ELBA VIA ROMA 15-21  
Fungazione  
Sabato 5 Giugno ore 10.00  
Le Scarpe all'Elba, l'Inno l'Anno  
E' febbraio e ormai siamo al 10% DISCONTO

LA SENTENZA

# «Fintecna non deve bonificare le miniere Arpat non ha dimostrato l'inquinamento»

Dopo 10 anni, il Consiglio di Stato ribalta la decisione del Tar e bacchetta l'agenzia regionale: «Mancano accertamenti rigorosi»

**Giuseppe Boi**

**RIO MARINA.** Chi rompe paga e i cocci sono suoi, dice il proverbio. Nel caso delle ex miniere dell'Elba non solo non si sa chi sia a pagare – e se sarà chiamato a farlo – ma i cocci rischiano di rimanere agli elbani. Questo dopo la decisione del Consiglio di Stato secondo cui la bonifica dei siti minerari non spetta a Fintecna, società del gruppo Cassa depositi e prestiti che ha rilevato la proprietà nella seconda metà degli anni '90. Una sentenza che ribalta la decisione del Tar Toscana di dieci anni fa e che ha un doppio effetto: quello immediato per cui la Regione non sarà risarcita dei circa 1,5 milioni di euro necessari per le prime bonifiche e la nascita del Parco Minerario; e quello di non indicare chi dovrà sostenere le spese di bonifica in futuro.

La seconda sezione del Consiglio di Stato ha accolto venerdì scorso il ricorso dell'azienda contro la Provincia di Livorno e i Comuni di Rio Marina, Capoliveri e Porto Azzurro (che non si sono costituiti in giudizio). Enti che, nel 2008, avevano individuato proprio Fintecna «quale responsabile della contaminazione dell'ex compendio estrattivo dell'isola d'Elba, in qualità di successore a titolo universale della società che per ultima vi aveva svolto attività mineraria».

Le miniere dell'Elba fino al 1987 appartenevano all'Italsider, quindi erano passate all'Ilva che nel 1997 fu incorporata da Iritecna e che, a sua volta, è stata incorporata nel 2000 da Fintecna. Questa nel 2002 stipulava un atto di transazione con il Demanio che, come si

legge nella sentenza, si prendeva in carico di «ogni responsabilità che possa sorgere in connessione alle cessate attività di concessionario». Fintecna a sua volta assumeva «l'obbligo di effettuare talune prestazioni di progettazione, a titolo gratuito, finalizzate al riassetto ambientale e territoriale».

Attraverso i suoi legali Fintecna ha sempre sostenuto di non avere obblighi di bonifica. Anzitutto perché non può essere ritenuta come responsabile di una situazione creatasi in anni precedenti il suo ingresso. Poi perché, uno studio dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale «non dimostrerebbe la riconducibilità della contaminazione alla condotta dell'Italsider o all'attività mineraria svolta fino al 1981». L'Arpat ha infatti segnalato la presenza di aree contaminate da nichel, cromo e arsenico, ma nella sua consulenza «avrebbe condiviso le conclusioni dell'Enea, secondo cui la distribuzione dei parametri oggetto d'indagine sarebbe stata di origine naturale, legata alle caratteristiche idrogeologiche dell'area».

Una posizione ritenuta corretta dal Consiglio di Stato che non ha mancato di tirare le orecchie a chi avrebbe dovuto verificare le cause dell'inquinamento: «Con quanto detto non s'intende escludere a priori responsabilità dei concessionari, ma rimarcare che, in difetto di un rigoroso preventivo accertamento dei presupposti di quella responsabilità, sulla base del quadro normativo sopra ricostruito non era possibile imporre all'ultima società succeduta la bonifica dei siti contaminati». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA